



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 134/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Walter Berruti

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30556 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30556 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

1) IER S.r.l. in liquidazione giudiziale (sentenza del Tribunale di Milano n. 53 del 25.1.2023, G.D. dott.ssa Macchi), con sede legale in Milano, viale Zara n. 58 (c.f. e P.IVA 09272850968), in persona del curatore Letizia Cristina Nociti con studio in Milano, Corso Sempione n. 74;

2) FREDÀ PAOLO (c.f. FRDPLA75T31L219D), nato a Torino il

31.12.1975, residente in Ponzano Veneto (TV), via Gastaldo n. 11 int. 1;

3) GAGLIOLO GIANANDREA (c.f. GGLGND61H24F205R), nato a Milano il 24.06.1961, ivi residente in via Eugenio Pellini n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Campanile per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Francesco Sforza 15, presso lo studio del difensore

4) GUIDA SERGIO (c.f. GDUSRG41M01F839M), nato a Napoli il 1.8.1941, residente a Milano, via Fiuggi n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Campanile per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Francesco Sforza 15, presso lo studio del difensore

5) MEAZZA ANGELO MASSIMO (c.f. MZZMSM62D25F205I), nato a Milano il 25.5.1962, residente a Usmate Velate (MB), via Galvani n. 7; *amministratore di diritto della MGF Energie S.r.l. dal 18.12.2015 al 18.9.2018*

6) NUCARO MAURO (c.f. NCRMRA70M31L134H), nato a Terravecchia (CS) il 31.8.1970, residente in Squillace (CZ), via delle Rose-Trav. II n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Torchia per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Sersale (Cz), Via Roma 22, presso lo studio del difensore

convenuti

con l'intervento di

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. (C.F. e P. Iva 05754381001), con sede in Roma, viale M.llo Pilsudski, n.

92, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza San Bernardo 101 presso lo studio dell'avv. Cancrini

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 22.05.2024 il Pubblico Ministero Gaetano Milano e gli Avvocati Campanile per GAGLIOLO e GUIDA, Torchia per NUCARO, Nunziata per l'interveniente GSE e omessa la relazione di causa con il consenso delle parti.

FATTO

La Procura regionale ha contestato in atto di citazione alla società IER S.r.l., ai suoi amministratori per gli anni 2015-2017 (Angelo Massimo MEAZZA e Sergio GUIDA) e alle persone fisiche considerate quali amministratori di fatto nel medesimo periodo (Paolo FREDA, Gian Andrea GAGLIOLO, Mauro NUCARO) sia della predetta società che della MGF Energie S.r.l. una responsabilità per danno erariale pari, secondo la tesi sostenuta in via principale, a complessivi 7.996.715,46 euro, conseguente all'illecita percezione di incentivi pubblici sotto forma di Titoli di Efficienza Energetica (TEE, c.d. "certificati bianchi"), corrisposti per il tramite dell'ente pubblico C.S.E.A. Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali dal Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A., società *in house* partecipata dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze.

Secondo quanto esposto dall'organo requirente, l'istruttoria ha preso avvio dalla notizia di danno costituita da nota prot. 0241710/2021 del 28.6.2021 della Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Treviso con cui la Procura contabile è stata informata del procedimento penale 4613/2018 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, in cui si contestava a diversi soggetti il reato p. e p. dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche), commesso negli anni 2015-2017.

In atto di citazione è premessa una sintetica descrizione della normativa che regola i titoli di efficienza energetica (TEE, cd. certificati bianchi), ovvero:

- tali certificati sono titoli che attestano risparmi energetici conseguiti dagli utilizzatori finali attraverso interventi di incremento dell'efficienza energetica;

- costituiscono una forma di contributo pubblico introdotto con i DD.MM. 20.7.2004 del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio nell'ambito delle politiche di incentivazione della riduzione dei consumi energetici avviate dall'Unione Europea nel rispetto del *Protocollo di Tokio*, con cui è stata data attuazione alle misure di incremento dell'efficienza energetica perseguite dal legislatore all'art. 9 d.lgs. n. 79/1999 (relativo al settore dell'energia elettrica) ed all'art. 16 d.lgs. n. 164/2000 (relativo al settore del gas);

- la disciplina è stata successivamente modificata ed integrata dai DD.MM. 21.12.2007 (disciplinante i profili patologici della decadenza dai benefici in caso di presentazione a GSE di documentazione falsa, 28.12.2012 e 11.1.2017);

- sulla base della normativa richiamata, i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali (i **cd. soggetti obbligati**) hanno l'obbligo di raggiungere ogni anno determinate quote di risparmio energetico (pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie) espresse in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiato (TEP, pari a circa 5,3 MWh elettrici, a 11,7 MWh termici e a 1.220 metri cubi di gas), certificate appunto dai TEE (un TEE equivale al risparmio di un TEP);

- l'obiettivo di certificazione di risparmio energetico può essere raggiunto dai soggetti obbligati direttamente, ossia attraverso progetti di risparmio energetico attuati con i propri clienti e conseguente percezione dei TEE, o indirettamente, ossia acquistando ogni anno da altri soggetti un quantitativo minimo di certificati bianchi;

- i certificati bianchi sono veri e propri titoli negoziabili, dematerializzati e al portatore ceduti su un'apposita piattaforma di mercato gestita da GME (o in alternativa attraverso transazioni bilaterali) anche dai soggetti privati che li hanno percepiti da GSE attraverso l'attestazione di interventi di efficientamento energetico;

- in base al D.M. 28.12.2012 tra i soggetti privati che possono proporre progetti di efficientamento energetico e percepire i relativi

certificati bianchi figura la cd. **società ESCo** (Energy Service Company), definita ex art. 2 d.lgs. n. 115/2008 come la persona fisica o giuridica “*che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e ciò facendo, accetta un rischio finanziario*”, occupandosi della diagnosi, del progetto e degli interventi di efficientamento in favore di clienti finali (cd. cliente-partecipante, il quale è sgravato da ogni onere organizzativo e di investimento, beneficiando solo dei risparmi energetici), assumendosi il rischio imprenditoriale dei progetti di riqualificazione e gli oneri finanziari dovuti all’impresa esecutrice dei lavori;

- la società ESCo garantisce l’esito della riqualificazione e del conseguente risparmio energetico, certificando la veridicità dei lavori di efficientamento effettuati e giustificando in tal modo la percezione dei certificati bianchi attraverso la presentazione a GSE delle c.d. richieste di verifica e certificazione dei risparmi (**RVC**);

- la valutazione dei risparmi energetici attestate nelle RVC (quindi dei TEP che di riflesso comporta l’emissione del TEE) è effettuata *a priori* mediante l’utilizzo di schede tecniche nelle quali sono definiti una serie di valori atti a commisurare il risparmio energetico lordo annuo, senza effettuare misurazioni *in loco*;

- entro 60 giorni dalla presentazione della RVC, GSE provvede alla verifica della documentazione e certifica il risparmio energetico, assegnando i certificati bianchi ed autorizzando il loro rilascio da parte di GME (cfr. art. 6 D.M. 28.12.2012).

- il meccanismo di circolazione dei TEE trova il proprio epilogo nell'annullamento degli stessi a seguito dell' "incasso" del loro controvalore da parte dei soggetti obbligati, unici acquirenti finali (ad esempio *A2A*, *Enel*, etc.), cui, a parziale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto dei TEE, viene riconosciuto da GSE un contributo statale in danaro (cd. "contributo tariffario unitario"), dunque un controvalore monetario determinato ogni anno con provvedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sulla base dell'ultimo andamento dei prezzi dei titoli sul relativo mercato, contributo materialmente erogato per mezzo della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)

La tesi sostenuta dalla Procura contabile, sulla base della documentazione acquisita, è che la maggior parte delle RVC presentate dalla MGF e dalla IER relative ai certificati emessi negli anni 2015-2016-2017 fossero false, in quanto attestanti interventi di riqualificazione energetica fittizi e disconosciuti dalle imprese edili indicate come esecutrici dei lavori nella documentazione trasmessa a GSE.

In ogni caso le società suddette sarebbero decadute dal diritto alla percezione dei TEE a causa del mancato riscontro alle richieste istruttorie di GSE.

Dagli atti dell'istruttoria penale emergerebbe inoltre un sistema truffaldino ben più ampio, orchestrato dagli odierni convenuti, in particolare da FRED A Paolo, e coinvolgente un gran numero di ESCo.

Quantificato il danno, in via principale, in euro **7.996.715,46**, sulla base del valore dei certificati determinato dall'ARERA nell'anno di emissione, l'organo requirente aveva in precedenza proposto, in data 12 settembre 2023 ricorso per sequestro conservativo *ante causam* e contestuale invito a dedurre, chiedendo al Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia di autorizzare, ai sensi dell'articolo 74 del Codice di Giustizia Contabile, la misura cautelare in favore di GSE s.p.a. sino alla concorrenza della somma complessiva di € 7.996.715,46, nei confronti di IER S.r.l., dei relativi amministratori per gli anni 2015-2017 (Angelo Massimo MEAZZA e Sergio GUIDA) delle persone fisiche considerate quali amministratori di fatto nel medesimo periodo (Paolo FREDI, Gian Andrea GAGLIOLLO, Mauro NUCARO) sia della predetta società che della MGF Energie S.r.l. (non citata in quanto già estinta e cancellata dal registro delle imprese).

Il Presidente della Sezione giurisdizionale regionale, con decreto n.37 del 25 settembre 2023 aveva autorizzato, *inaudita altera parte*, sino alla concorrenza della somma predetta, il sequestro di beni mobili e immobili appartenenti agli intimati, fissando successiva udienza davanti al Giudice designato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso.

IER, GUIDA, GAGLIOLLO e NUCARO si erano costituiti nell'ambito del giudizio cautelare.

GSE era intervenuto “ad adiuvandum” nell'ambito del

giudizio cautelare.

Il Giudice designato, con ordinanza n. 55 del 28.12.2023, previa estromissione di IER srl in liquidazione giudiziale, aveva confermato parzialmente il decreto presidenziale, “fino alla concorrenza pari ad €. 3.909.484,40 nei confronti del Sig. NUCARO Mauro e fino alla concorrenza pari ad €. 7.996.715,46 nei confronti degli altri convenuti” GAGLIOLO, MEAZZA e FREDA.

Il decreto di sequestro emesso “inaudita altera parte” nei confronti di GUIDA era stato revocato.

Il Pubblico Ministero, ritenute non convincenti le argomentazioni difensive dei convenuti, ha in seguito notificato l’atto di citazione dal contenuto sopra sinteticamente esposto, concludendo nei seguenti termini: “vaglia l’Ecc.ma Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia accertare la responsabilità amministrativa dei predetti convenuti e per l’effetto condannare i medesimi al risarcimento del danno in favore del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. così quantificato: 1.1 In principalità condanna in solido di IER S.r.l. in liq. giud., Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO e Sergio GUIDA al risarcimento del danno di **Euro 4.087.231,06** in relazione ai TEE percepiti da IER S.r.l.; condanna in solido di Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO, Angelo Massimo MEAZZA e Mauro NUCARO al risarcimento del danno di **Euro 3.909.484,40** in relazione ai TEE percepiti da MGF Energie S.r.l.; 1.2 In principalità, in via gradata

Condanna in solido di IER S.r.l. in liq. giud., Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO e Sergio GUIDA al risarcimento del danno di **Euro 3.381.357,88** in relazione ai TEE percepiti da IER S.r.l.; condanna in solido di Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO, Angelo Massimo MEAZZA e Mauro NUCARO al risarcimento del danno di **Euro 2.029.400,70** in relazione ai TEE percepiti da MGF Energie S.r.l.. 2.1 In subordine condanna in solido di IER S.r.l. in liq. giud., Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO e Sergio GUIDA al risarcimento del danno di **Euro 1.784.253,13** in relazione ai TEE percepiti da IER S.r.l.; condanna in solido di Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO, Angelo Massimo MEAZZA e Mauro NUCARO al risarcimento del danno di **Euro 1.743.006,26** in relazione ai TEE percepiti da MGF Energie S.r.l.; 2.3 In subordine, in via gradata Condanna in solido di IER S.r.l. in liq. giud., Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO e Sergio GUIDA al risarcimento del danno di **1.486.895,63** in relazione ai TEE percepiti da IER S.r.l.; condanna in solido Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO, Angelo Massimo MEAZZA e Mauro NUCARO al risarcimento del danno di **Euro 866.121,30** in relazione ai TEE percepiti da MGF Energie S.r.l.; 3. In via di ulteriore subordine condanna in solido di IER S.r.l. in liq. giud., Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO e Sergio GUIDA al risarcimento del danno di **Euro 6.506.263,11** in relazione ai TEE percepiti da IER S.r.l.; condanna in solido di Paolo FREDA, Gianandrea GAGLIOLO, Angelo Massimo MEAZZA e Mauro NUCARO al

risarcimento del danno di **Euro 3.201.308,66** in relazione ai TEE percepiti da MGF Energie S.r.l.”.

Si sono costituiti GAGLIOLO, GUIDA e NUCARO.

GAGLIOLO ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, la prescrizione del diritto azionato dalla Procura contabile, l'inammissibilità dell'atto di citazione, l'infondatezza dell'azione di responsabilità amministrativa, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

GUIDA ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, la prescrizione del diritto azionato dalla Procura contabile, l'inammissibilità dell'atto di citazione, l'infondatezza dell'azione di responsabilità amministrativa, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

NUCARO ha chiesto, ai sensi dell'art. 106 del Codice di Giustizia Contabile, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la prescrizione del diritto azionato dalla Procura contabile, l'indeterminatezza della quantificazione del danno erariale, l'infondatezza nel merito dell'azione di responsabilità amministrativa.

GSE s.p.a. è intervenuto “ad adiuvandum” a sostegno dell'azione esercitata dalla Procura contabile.

All'udienza del 22.05.2024 la causa è stata discussa.

Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi.

DIRITTO

Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di FREDÀ Paolo e MEAZZA Angelo Massimo, regolarmente citati e non costituiti in giudizio.

Il giudizio, nei confronti di IER srl in liquidazione giudiziale, deve essere dichiarato estinto: la suddetta società risulta infatti cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.02.2024, come da visura storica depositata dalla Procura contabile in data 20.05.2024.

L'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dai convenuti costituiti deve essere disattesa.

Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) è una società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia), preposta alla gestione delle pratiche di incentivazione di energia elettrica in regime agevolato (cfr. Sez. III d'Appello, n. 493 del 12.10.2017) e sottoposta, altresì, al controllo della Corte dei conti ex art. 12, legge n. 259/58.

La Procura contabile ha altresì osservato che GSE, come risulta dalla Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria eseguito dalla Corte dei Conti – Sezione controllo enti - per l'anno 2017, ha natura di società in house, e la stessa natura,

inoltre, viene riconosciuta dalla Delibera numero 110 del 07 febbraio 2018 dell'Autorità anticorruzione: di qui la giurisdizione della Corte dei conti per il danno subito dalla stessa società partecipata.

Sotto altro profilo, “va ricordato che per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno arrecato all'ente pubblico risulta idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti di cui agli artt. 13 e 52 del r.d. 1214 del 1934, con estensione della giurisdizione anche alle persone fisiche che abbiano rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sul programma imposto dalla P.A.” (Cass. SS.UU. 9.1.2013 n. 295; 3.3.2010 n.5019; 27.4.2010 n.9963; Corte dei conti, sez. giur. Piemonte n. 121/2022).

Ne è possibile dubitare che il complesso sistema elaborato per l'erogazione dei TEE consista, in ultima analisi, in una contribuzione pubblica, attuativa di un “programma” finalizzato all'efficientamento energetico (cfr. Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 274\2023; Corte dei conti, sez. Lazio, n. 611\2022; Corte dei conti, sez. Piemonte, n. 121\2022, richiamate da parte attrice).

L'eccezione di difetto di competenza territoriale della Corte

dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia, è infondata.

Infatti: 1) IER srl e MGF srl avevano sede in Lombardia al momento della percezione dei TEE; 2) il danno per GSE è divenuto concreto e attuale nel momento della emissione e percezione dei TEE; 3) in Lombardia si è quindi verificato il fatto dannoso, con la conseguente applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. b, del Codice di Giustizia Contabile, per cui *“i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione”* (cfr. Corte dei conti, sez. Veneto, n. 26/2023; Corte dei conti, sez. Veneto, n. 14/2023, citate da parte attrice).

Non può essere accolta la richiesta formulata dal convenuto NUCARO, di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.

Secondo l'art. 106 del Codice di Giustizia Contabile *“il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di*

giudicato”.

Per giurisprudenza consolidata (cfr. Corte dei conti, I Sez. Centrale d’Appello n.64/2022; II Sez. Centrale d’Appello n.56/2022 e n.220/2022) la norma consente la sospensione del giudizio nei soli casi di pregiudizialità “tecnica”, qui evidentemente non ricorrente, stante l’autonomia del procedimento contabile rispetto al procedimento penale (nella specie, peraltro, neppure giunto alla fase della richiesta di rinvio a giudizio).

Come condivisibilmente esposto da Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 64/2022, “la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento danni derivante da reato, come quella contabile, sono reciprocamente indipendenti nelle loro sfere cognitive e decisorie, anche quando investono il medesimo fatto materiale: tale principio ha trovato conferma proprio nell’assetto normativo processuale del codice di giustizia contabile approvato con il d. lgs n.174/2016 (artt. 106-107 c.g.c.). Del resto, nei due diversi processi sono affatto diversi il *petitum* e la *causa petendi*: mentre il processo penale mira a sanzionare le condotte illecite qualificate dalla legge come reati, il giudizio per responsabilità amministrativo-contabile ha natura essenzialmente risarcitoria e assume finalità ripristinatorie delle risorse pubbliche indebitamente sottratte all’Amministrazione titolare – in termini di maggiore spesa o minore entrata – attraverso la condanna dell’autore del comportamento illecito alla restituzione del *quantum* del pregiudizio arrecato ... ai fini della sospensione, l’accertamento oggetto della causa pregiudiziale, deve porsi

quale elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente (SS.UU. ord. 3 luglio 2018, n.8)”. Non è, quindi, sufficiente un qualsivoglia collegamento essendo necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati (SS.RR. ord. n.4, 8 e 9 /2018; n.12 e 13/2019)”.

L’eccezione di prescrizione formulata da tutti i convenuti costituiti è infondata.

Il Collegio osserva che la Procura contabile ha contestato ai convenuti di avere posto in essere una vera e propria frode ai danni del GSE, dolosamente occultata, fornendo a tale prospettazione riscontro documentale.

Anticipando quella che sarà la trattazione nel merito, risulta dalla documentazione prodotta che molti dei lavori di efficientamento energetico ipoteticamente eseguiti da IER e MFG allo scopo di ottenere i c.d. “certificati bianchi” (e dunque il contributo pubblico) non sono stati eseguiti oppure sono stati eseguiti con modalità diverse da quelle dichiarate, in modo da trarre in inganno GSE.

Il “doloso occultamento del danno” costituisce elemento costitutivo della frode in tal modo posta in essere, e

conseguentemente il “dies a quo” della prescrizione decorre dal momento della scoperta della frode stessa, ovvero dal 28.06.2021 data della relazione conclusiva della Guardia di Finanza, n. 241710, prodotta da parte attrice al doc. A.

Ciò vale non soltanto per i TEE ottenuti attraverso dichiarazioni mendaci, ma per tutti i TEE, anche quelli oggetto di successivi provvedimenti di decadenza da parte di GSE in data 13.02.2018 e 01.03.2018, scaturiti dalla mancata risposta, da parte di IER e MFG, alle richieste di informazioni provenienti dall’ente erogatore: l’attività investigativa ha avuto infatti per oggetto la vicenda nel suo complesso, con la conseguenza che il danno generato deve essere considerato “obiettivamente conoscibile” soltanto a partire dalla conclusione dell’attività investigativa stessa (cfr. Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 382/2022).

In ogni caso, come osservato dall’organo requirente, anche a voler fissare il *dies a quo* della prescrizione, per quanto riguarda i TEE non connessi a dichiarazioni mendaci, dalla data dei provvedimenti decadenziali del 13.02.2018 e del 01.03.2018 emessi da GSE, il termine quinquennale non risulterebbe decorso, visto il periodo di sospensione “Covid” 08.03.2020 - 31.08.2020, per complessivi giorni 176, ex art. 85, co. 4, d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, con conseguente spirare del termine prescrizionale alla data del 08.08.2023, e visti gli atti interruttivi notificati dalla Procura contabile agli odierni convenuti nel maggio 2023 (cfr. doc. P di parte attrice).

Nel merito, è emersa la fondatezza della tesi sostenuta dalla Procura contabile.

Infatti, la maggior parte delle RVC presentate da MGF e IER relativa ai certificati emessi negli anni 2015-2016-2017 si è rivelata falsa, in quanto le imprese edili indicate come esecutrici dei lavori nella documentazione trasmessa a GSE hanno disconosciuto come mai eseguiti gli asseriti interventi di riqualificazione energetica.

In altri casi è emerso come i lavori siano stati svolti da soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione trasmessa a GSE.

Ciò è stato accertato all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale di cui si è dato atto nella narrativa di fatto, assumendo sommarie informazioni dai legali rappresentanti delle imprese, in ipotesi esecutrici dei lavori, e presso i Comuni che avrebbero rilasciato le SCIA e le DIA relative alle opere edilizie, e acquisendo tutta la documentazione pertinente.

In molti casi, come anticipato, le imprese hanno disconosciuto le fatture relative ai suddetti lavori, negando i rapporti economici con le ESCo, mentre i Comuni hanno negato l'esistenza all'interno dei propri archivi della documentazione risultante nelle RVC (cfr. documentazione prodotta da parte attrice, doc. B/Allegato 47 con suddivisione per Comune).

Tali dichiarazioni sono da ritenersi del tutto attendibili, in quanto inequivoche, immuni da contraddizioni e non contestate in questa sede dai convenuti costituiti.

Si ricorda che, per giurisprudenza consolidata, le SIT *“costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice”* (giurisprudenza consolidata: cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 80/2023, citata da parte attrice).

Ne consegue che devono ritenersi provate le falsificazioni documentali delle RVC, elencate e descritte nei prospetti redatti dalla Guardia di Finanza, in atti (cfr. documentazione prodotta da parte attrice, prospetti RVC di cui al doc. B/Allegati MGF/All.68 e doc. B/Allegati IER/All.117), e dal prospetto definitivo redatto dalla Procura, doc. O-a, sulla base degli ultimi verbali di SIT trasmessi dalla Guardia di Finanza con la nota di cui al doc. N di parte attrice e riportato in atto di citazione alle pagine da 39 a 58, che in questa sede si richiama per ragioni di economia espositiva.

I TEE ottenuti da MGF sulla base di documentazione non veritiera sono in numero di 8.010 (su un totale di 15.418 comunque contestati e oggetto di provvedimento di decadenza emesso da GSE).

I TEE ottenuti da IER sulla base di documentazione non veritiera sono in numero di 13.751 (su un totale di 16.501 comunque contestati e oggetto di provvedimento di decadenza emesso da GSE).

E' da ritenere che i suddetti TEE siano stati illegittimamente ottenuti in quanto, come detto, provento di frode ai danni di GSE.

Tale valutazione deve essere estesa a tutti i TEE contestati,

oggetto dei provvedimenti di decadenza da parte di GSE, emessi negli anni 2017 e 2018.

La Procura contabile ha richiamato la normativa applicabile alla fattispecie, ovvero:

- art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011 (*“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*) secondo cui *“Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

- art. 12 D.M. 11.1.2017 di attuazione dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 (*“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”*), secondo cui *“1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i*

quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi. 2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il GSE verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto; c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato; d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto”;

- i successivi commi 13 e 14 del citato decreto, che dispongono: “13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, il recupero delle somme già erogate”. 14. Costituiscono violazioni rilevanti anche: a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; [...] d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi”.

In applicazione della disciplina sopra citata, GSE S.p.A. ha

avviato una serie di procedimenti amministrativi di controllo nell'ambito dei quali è stata chiesta alle ESCo la documentazione di supporto e riscontro, in ordine a quanto dichiarato circa gli interventi effettuati (circa MGF cfr. documentazione prodotta da parte attrice, doc. B>Allegati MGF>All. 64).

Per quanto riguarda MGF, preso atto della assenza di risposta alle richieste istruttorie, tali procedimenti si sono conclusi con l'emissione di provvedimenti di decadenza dal diritto alla percezione degli incentivi e richiesta alla società di restituzione di 15.418 TEE percepiti o del loro controvalore economico (n. 20170082124 del 02.11.2017; n. 20180015909 del 01.03.2018; n. 20180015915 del 01.03.2018).

Analogamente per quanto riguarda IER, preso atto della assenza di riscontro alle richieste istruttorie, i procedimenti si sono conclusi con l'emissione di provvedimenti di decadenza dal diritto alla percezione degli incentivi e intimazione alla società della restituzione di 16.501 TEE percepiti o del loro controvalore economico (n. P201701082898 del 06.11.2017; n. P20180010694 del 13.02.2018).

Nulla è stato recuperato in esecuzione dei suddetti provvedimenti di decadenza (impugnati in sede amministrativa dalla sola IER).

Si concorda, sul punto, con la prospettazione accusatoria, per cui il mancato riscontro alle richieste istruttorie e l'assenza di collaborazione verso GSE costituisce autonoma causa di

responsabilità amministrativa, che si ripercuote su tutti i TEE ottenuti dalle ESCo, non soltanto su quelli generati da vere e proprie, comprovate, frodi.

Tale condotta ha dato causa all'emissione da parte di GSE dei provvedimenti di decadenza "de quo", in relazione a 15.418 TEE per MSG e 16.501 TEE per IER, la cui percezione va dunque considerata illegittima.

Circa il "quantum" del pregiudizio erariale, prospettato dalla Procura secondo tre criteri alternativi (cfr. v. pagg. 17 e ss. dell'atto di citazione), si concorda con quanto già esposto in sede di decreto di autorizzazione al sequestro n. 37 del 2023 (percorso argomentativo condiviso dall'ordinanza n. 55 del 2023).

Si ritiene dunque condivisibile il primo di tali criteri, proposto dalla Procura in via principale, secondo cui il danno subito dall'erario è pari al valore dei certificati bianchi (15.418 percepiti da MGF, 16.501 da IER) determinato dall'ARERA nel loro anno di emissione: **euro 7.996.715,46, di cui euro 3.909.484,40 percepiti da MGF ed euro 4.087.231,06 percepiti da IER.**

Infatti, "il criterio appare il più condivisibile perché semplicemente coincide con l'esborso indebito sopportato dall'erario nel momento in cui i TEE ottenuti illecitamente dalla due società coinvolte nella frode sono stati incassati dai soggetti cessionari dei titoli stessi. Non sembra possa darsi rilievo al fatto che, almeno in parte, il danno in questione non fosse prevedibile (o perlomeno del tutto prevedibile) nel momento in cui l'illecito è stato

posto in essere, quando i presunti responsabili non potevano avere sicura contezza del valore finale che avrebbero posseduto i titoli illecitamente percepiti. La sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, a prescindere dalla natura contrattuale o extra contrattuale della responsabilità imputabile ai convenuti, conduce a ritenere che quest'ultima si estenda in ogni caso a ricomprendere nell'obbligazione risarcitoria anche il danno non prevedibile, secondo la previsione dell'art. 1225 c.c. per la responsabilità contrattuale e, per quella extracontrattuale" (cfr. pagg. 9 e 10 del decreto n. 37 del 2023 citato).

In ordine all'attribuzione delle responsabilità ai convenuti si osserva quanto segue.

Estinto il procedimento nei confronti della cessata IER srl, percettrice dei contributi pubblici rappresentati dai TEE, va affermata la responsabilità amministrativa di GUIDA Sergio, che di tale società è stato amministratore unico e legale rappresentante dal 16.11.2015 al 01.08.2019, nonchè materiale sottoscrittore delle richieste di RVC.

La giurisprudenza della Corte dei conti è ormai consolidata nell'affermare la responsabilità non solo degli enti percettori di provvidenze pubbliche, ma anche delle persone fisiche che per gli enti abbiano agito, come correttamente sottolineato in atto di citazione.

Si richiama in particolare Corte dei conti, Sez. Piemonte, n. 121/2022, per cui *"la responsabilità erariale colpisce non solo i*

soggetti societari beneficiari del contributo pubblico ma anche tutte le persone fisiche che si sono ingerite, di diritto o di fatto, nella gestione dei benefici e, più in generale, nel programma pubblicistico, anche attraverso l'utilizzo dello schermo societario", e Sez. Veneto, ord. n. 6/2020: "anche qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati ... il rapporto di servizio... va considerato ... anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. Civ. Sez. Un. 31/7/2017, n. 18991)".

Per gli stessi motivi occorre affermare la responsabilità amministrativa di MEAZZA Angelo Massimo, amministratore e legale rappresentante di MGF Energie (cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 27.10.2021) dal 18.12.2015 al 18.09.2018, e sottoscrittore delle richieste di RVC relative a quest'ultima società.

FREDA Paolo, che non ha mai rivestito cariche formali né in MFG né in IER, ne è considerato tuttavia dalla Procura contabile l'amministratore di fatto, nonché "architetto" della complessa frode

coinvolgente, come detto, numerose altre ESCo.

La vicenda oggetto di causa riflette, infatti, solo una frazione della complessa indagine che, in sede penale, ha coinvolto decine di ESCo e circa 3900 pratiche di erogazione contributi per un complessivo valore superiore ai 100 milioni di euro, come descritta nel provvedimento del GIP presso il Tribunale di Treviso “ordinanza applicativa di misura cautelare personale – decreto di sequestro preventivo e per equivalente” (cfr. produzione di parte attrice, All. E all’invito a dedurre).

La prospettazione accusatoria, per quanto riguarda FREDa, è da ritenersi fondata.

Dai riscontri probatori in atti, non solo risulta che FREDa sia pesantemente ingerito nell’operatività sia di MFG sia di IER, ma appare assai plausibile che abbia “gestito” l’intero sistema, quale vero e proprio “dominus”.

I numerosi elementi probatori descritti in atto di citazione (che recepisce le risultanze investigative esposte, principalmente, nella relazione Relazione della Guardia di Finanza n. 185334 del 17.05.2021), infatti, riconducono FREDa a IER e MFG (per quanto interessa in questa sede) oltre che a numerose altre ESCo.

Per quanto riguarda IER: a) era stata conferita a FREDa da GUIDA (detentore all’epoca del 70% del capitale) procura speciale irrevocabile in data 22.02.2016 per la cessione delle quote sociali (cfr. produzioni di parte attrice, all. C, Relazione della Guardia di Finanza n. 185334, all. 58); b) in una mail datata 11.07.2017 avente

ad oggetto “elenco società concordato”, inviata da FREDA, questi inseriva IER tra le “società personali” (cfr. produzioni di parte attrice, doc. B>Documenti sodalizio>All. 62 di parte attrice); c) in altra mail datata 01.01.2018 proveniente dalla consulente Elena De Nicola e inviata a FREDA e GAGLIOLO, con oggetto “*pianificazione del lavoro 2018*” (cfr. produzioni di parte attrice, Doc. B>Documentazione sodalizio>All. 152, trascritta in atto di citazione), il FREDA appare indicato come persona comunque inserita in IER e in altre ESCo, con una posizione tale da poter impartire suggerimenti alla stessa consulente; d) in altra mail datata 22.03.2016, con oggetto “riassunto finale cartolarizzazione” (cfr. produzioni di parte attrice, Doc. B>Documentazione sodalizio>All. 155) FREDA scrive al sodale Marcello Perfili (amministratore o co-amministratore di fatto di diverse ESCo: cfr. pag. 62 del provvedimento 09.09.2019 del GIP presso il Tribunale di Treviso, “ordinanza applicativa di misura cautelare personale – decreto di sequestro preventivo e per equivalente” - All. E all’invito a dedurre), riferendosi a IER e ad altre ESCo come strutture di cui è “socio”; e) altra mail datata 16.03.2017 inviata da FREDA a Perfili (cfr. produzioni di parte attrice, Doc. B>Documentazione sodalizio>All. 156), reca i conti definitivi dei TEE emessi da varie ESCo, tra le quali IER, con l’indicazione delle ditte esecutrici dai lavori rivelatisi poi fittizi; e) all’interno del computer di FREDA, rinvenuto all’interno della sua abitazione durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti files di appunti (cfr. produzioni di parte attrice,

doc. B> Documentazione sodalizio>All. 31) attestanti il coinvolgimento del convenuto nella gestione di IER. e altri files contenenti prospetti riepilogativi delle RVC, tra cui quello, relativo alla IER (cfr. produzioni di parte attrice, doc. C all. 59), indicante numero di RVC, numero di TEE complessivi da erogare, denominazione dell'impresa edile, indicazione delle percentuali spettanti ai procacciatori delle singole pratiche, e alla "lobby" (così denominata) nel suo complesso.

Per quanto riguarda MGF: a) FREDA, che al momento della costituzione della società, deteneva il 71 % del capitale, risulta avere versato anche il 25% della quota del capitale sociale detenute da MEAZZA e da G. Gagliolo rispettivamente per il 75% e per il 20% (cfr. produzioni di parte attrice, Doc. L-bis file "Freda", pag. 5; pagg. 72 e 486 Relazione GdF 185334 del 17.05.2021); b) nella già citata mail 11.07.2017 avente ad oggetto "elenco società concordato", MGF viene ricompresa tra le società "*Da proteggere (se possibile fino a dicembre 2018 minimo luglio 2018)*"; c) tra la documentazione informatica rinvenuta all'interno dell'abitazione di FREDA all'esito delle perquisizioni è stata rinvenuta una cartella, denominata "*samuele contratti vari*", contenente vari files, da cui risulta in particolare la predisposizione, evidentemente ad opera dello stesso FREDA, di bozza di un contratto preliminare di compravendita, contenuto nella copia di una missiva datata 25.07.2017 indirizzata a MEAZZA, avente per oggetto la vendita dell'intero capitale sociale di MGF alla società Green Life s.r.l.;

altro file denominato *GOP-26658620_2 - Preliminare Progetto TEE quote MGF Energie*.³ contenente gli allegati "*B - debiti verso fornitori - rapporti contrattuali*", "*C - aggiustamento prezzo partecipazione*", "*D - situazione patrimoniale*" ed "*E - dettagli società*" conteneva sia l'ammontare dei debiti verso fornitori sia l'elenco delle RVC presentate dalla MGF con l'indicazione, per ciascuna RVC, dell'*installatore* (l'impresa edile che avrebbe effettuato i lavori) e del totale dei TEE/annui (cfr. produzioni di parte attrice, Doc. C, All. 144).

Peraltro, come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza n. 0241710 del 28.06.2021, e dalla documentazione allegata (cui si rinvia), FRED A ha assunto il ruolo di "dominus" nei confronti di tutta una serie di ESCo i cui TEE sono risultati illegittimi, e ciò corrobora la ricostruzione accusatoria, pur riguardante, in questa sede, esclusivamente i TEE percepiti da IER e MGF.

Si sottolinea che il GIP presso il Tribunale di Treviso, nel provvedimento 09.09.2019 "ordinanza applicativa di misura cautelare personale – decreto di sequestro preventivo e per equivalente" (cfr. produzione di parte attrice, All. E all'invito a dedurre), ha individuato proprio il FRED A come "il vero dominus delle operazioni truffaldine, in grado di dirigere e organizzare l'attività dei correi e di stabilire – se pur in un'ottica di condivisione – gli utili da spartire, principalmente con Perfili Marcello e altri referenti (NUCARO e GAGLIOLO)", valorizzando gli elementi probatori descritti alle pagg. da 46 a 49 del provvedimento citato.

Anche gli elementi raccolti nei confronti di GAGLIOLO portano a ritenere che questi, come minimo, fosse “di fatto” inserito nella gestione di IER e MGF (per quanto interessa in questa sede) oltre che in altre società facenti parte della “struttura” di raccolta dei TEE, avendo stretti rapporti di collaborazione con FREDA.

Tali elementi, elencati in atto di citazione alle pagg. 79-81, sono i seguenti.

Per quanto riguarda IER: a) deteneva il 20% del capitale sociale cfr. (cfr. produzioni di parte attrice, doc. L pagg. 5/6) e, soprattutto, era autorizzato ad operare sul conto corrente della società, n. 160 5001271-0 acceso da IER presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di Milano (cfr. pagg. 132 e 229 Relazione GdF 185334; doc. N di parte attrice); b) nel prospetto riepilogativo delle varie ESCo rinvenuto presso l’abitazione di Paolo Freda (cfr. produzioni di parte attrice, doc. B>Documentazione sodalizio>All. 34), GAGLIOLO è indicato come il “*referente operativo*” di IER e MGF, circostanza che trova conferma, quantomeno per IER, negli appunti di FREDA, rinvenuti presso l’abitazione di quest’ultimo (cfr. produzioni di parte attrice, appunto “*note per invio mail alle Esco*”, doc. B>Documentazione sodalizio>All. 31); c) l’agenda sequestrata a GAGLIOLO nel corso delle indagini in sede penale reca appunti riguardanti la gestione dei proventi illeciti conseguiti dalle varie ESCo, ivi comprese IER e MGF (cfr. pag. 4 e 5 dell’All. 114-bis alla Relazione GdF n. 185334 del 17.5.2021, produzioni di parte attrice); d) GAGLIOLO riceve

nel periodo 19.01.2016/09.04.2018 bonifici quantomeno sospetti da IER, MGF e altre ESCo per complessivi Euro 667.932,00, recanti come causali “*prestazioni professionali assistenza advisory*” (cfr. produzioni di parte attrice, Doc. C, pag. 137 Relazione GdF n. 185334 del 17.5.2021, nota 572); la provvista per il versamento del residuo del capitale sociale della IER S.R.L. effettuato da GUIDA in data 10.03.2017 per Euro 5.250,00 è costituita da un bonifico di Euro 5.300,00 effettuato in pari data da GAGLIOLO (cfr., pagg. 132 e 234 Relazione GdF 185334, doc. C).

Per quanto riguarda MGF: a) deteneva il 20 % del capitale sociale al momento della costituzione della società, ed è stato delegato ad operare sul c/c n. n. 160 5001282-5 acceso da MGF presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di Milano (Cfr. pagg. 72 e 229 Relazione GdF 185334 e doc. N all.3 di parte attrice); b) ha ricevuto da MGF, dall’11.07.2016 al 02.03.2018, bonifici per complessivi euro 227.137,45 riferiti a fatture, prestazioni professionali e rimborsi spese (cfr. Doc. C pag. 73 Relazione GdF 185334 – nota 230 - e All. 6\2 Decreto Acc. Bancari); c) come riferito in precedenza, l’agenda sequestrata a GAGLIOLO nel corso delle indagini in sede penale reca appunti riguardanti la gestione dei proventi illeciti conseguiti dalle varie ESCo, ivi comprese IER e MGF.

Il GIP presso il Tribunale di Treviso, nel citato provvedimento 09.09.2019 “ordinanza applicativa di misura cautelare personale – decreto di sequestro preventivo e per equivalente”, ha valorizzato i

gravi indizi emersi nei confronti di GAGLIOLO e sottolineato il suo ruolo di “referente operativo” per le società MGF e IER, condivisibilmente ritenendo che gli elementi raccolti dimostrassero “...il pieno coinvolgimento del GAGLIOLO sia a livello operativo sia a livello di decisioni che riguardano la gestione dei titoli e dei flussi di denaro”.

Circa la posizione del convenuto NUCARO, sono emersi numerosi elementi tali da far ritenere che questi abbia fornito un fattivo contributo causale all’attività illecita della società MGF, come esposto in atto di citazione alle pagg. 81 e ss..

E’ infatti dimostrato che la società Vigeman srl, di cui NUCARO era socio unico ed amministratore unico (cfr. Doc L-bis files “Vigeman” e “Nucaro” di parte attrice), avesse predisposto la falsa documentazione attestante lavori di efficientamento energetico (cfr. produzioni di parte attrice, pag. 69 Relazione GdF 185334 del 17.5.2021), ricevendo altresì una serie di bonifici con causale “consulenze servizi TEE”.

Ciò è provato da documentazione informatica rinvenuta presso l’abitazione di FREDI, costituita da alcuni files recanti fatture, relazioni tecniche, documentazione prodotta ai Comuni, relativa alle RVC da 001 a 008 presentate da MGF (cfr. produzioni di parte attrice, Doc. B\Allegati MGF\All. 3\Allegato 3- GSE-RVC-IER_SRL).

Per la creazione dei predetti files pdf, secondo le analisi informatiche svolte dagli inquirenti, è stata utilizzata una stampante

multifunzione generante documenti riportanti nel campo *creator* la denominazione *Vigeman*, E' stato altresì appurato come i files trasmessi da GSE relativi alle RVC presentate da MGF siano stati creati con il sistema informatico in uso alla Vigeman S.r.l. (cfr. produzioni di parte attrice, pagg. 69-70 Relazione GdF 185334).

Si tratta di un elemento probatorio molto importante, che dimostra il ruolo fondamentale assunto da NUCARO nella vicenda, per quanto riguarda i TEE illegittimamente ottenuti da MGF.

Altri elementi probatori valorizzati dalla Procura contabile suffragano il coinvolgimento di NUCARO nella gestione di MGF:

a) il rinvenimento di una mail inviata dall'indirizzo di posta elettronica della Vigeman (mauro nucaro <vigemanenergie35@gmail.com) a FRED A in data 21.10.2016 (Doc. C, All. 38 di parte attrice), con oggetto "*MFG INTEGRAZIONI EDILNOVA* - riportante il testo "*1 di 2. In allegato le integrazioni come da oggetto. Via Domenico Guidobono dal n. 3 al n. 21 Torino*" – con allegati 6 file PDF contenenti la copia di documenti (relazione tecnica, richiesta presentata al Comune di Torino per l'ottenimento di copie di atti, atto di compravendita dell'immobile oggetto dei lavori di efficientamento energetico) trasmessi alcuni giorni dopo al GSE da MGF con la RVC054_rev1 ad integrazione della documentazione precedentemente inviata con la RVC n. 054 (creata presso la Vigeman S.r.l.), come emerso dall'esame dei suddetti files e dai confronti con quelli allegati alle RVC presentate dalle ESCo oggetto di indagine (cfr. pagg. 70-71 e

344-345 Relazione GdF 185334); b) la percezione da parte della Vigeman di bonifici, provenienti da MGF, effettuati nel periodo 11.07.2016 - 03.10.2017, per complessivi Euro 550.859,78 riferiti tra l'altro a *fatture e consulenze servizi TEE* (cfr. pag. 73 nota 229 e pag. 338 Relazione GdF 185334; All. 6 di parte attrice); c) i rapporti intercorsi con Luigi Belmonte, titolare della ditta individuale esecutrice dei lavori in relazione ai quali MGF ha presentato le RVC, il quale ha dichiarato in sede di SIT di aver trattato con “NUCARO Mauro di Cosenza”, che avrebbe trattenuto gli originali dei contratti sottoscritti (cfr. produzioni di parte attrice: verbale SIT del 07.12.2018, All. 142 alla Relazione GdF 185334); d) il rinvenimento di bozza di un contratto preliminare di cessione di quote tra Massimo MEAZZA e Stefano Oggiono in favore di Green Life S.r.l., con allegato l'elenco dei debiti di MGF nei confronti degli esecutori dei lavori edili; in tale elenco la posizione debitoria nei confronti di Belmonte, anziché alla LB S.r.l. e LB Costruzioni (ossia le aziende riconducibili a Belmonte) risulta nei confronti della ditta NUCARO, da considerarsi il soggetto interessato all'intera operazione (cfr. produzioni di parte attrice, Relazione della Guardia di Finanza n. 185334 del 17.5.2021 - doc. C, pagina 304 - e documento allegato 144: “*nell'elenco degli installatori sono riportate le indicazioni “Ditta Nucaro ex LB srls” (per le RVC da n. 1 a n. 8), “Ditta Nucaro ex LB Costruzioni” (per le RVC da n. 9 a n. 17), “Ditta Nucaro ex Edil 3C srl” (per le RVC da n. 38 a n. 44) e “Ditta Nucaro ex Leali sas” (per le RVC n. 45 e n. 46). Da*

tale annotazione si evince che la ditta individuale NUCARO Mauro è subentrata alle imprese edili nei rapporti tra queste ultime e la ESCo;); e) i bonifici disposti da NUCARO in favore di LB Costruzioni e LB S.r.l.s. (cfr. produzioni di parte attrice, allegato 6 – doc. C, in particolare all.6 >3° decreto>Lb srls> 2310-1 pag. 103; all.6 >3° decreto>LB>UBI>2329-1 pag. 83): il primo è il saldo della fattura n.3/A dell'11.04.2017, emessa nei confronti della ditta individuale NUCARO per l'ammontare di euro 15.070,20 e riportante la seguente descrizione: *“Vi rimettiamo fattura per quota nostre competenze su vendite TEE derivanti da RVC n. 9,10, 11, 12, 13,14, 15, 16 e 17. Quota parte già ceduta giusta scrittura tra privati”* (cfr. produzioni di parte attrice, doc. C, all. 142, pag. 11 – SIT Belmonte Luigi), il secondo è il saldo della fattura n. 4 dell'11.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 13.968,88, emessa dalla LB s.r.l.s. nei confronti della ditta individuale NUCARO, così descritta: *“Vi rimettiamo fattura per quota nostra competenza su vendite TEE derivanti da RVC n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quota parte già ceduta giusta scrittura privata tra le parti”*. (cfr. produzioni di parte attrice, doc C., all. 143, pag. 22, SIT Luongo): come accertato dalla Guardia di Finanza (cfr. produzioni di parte attrice, doc. C, pag. 675 e ss. relazione GdF 185334), le RCV citate ineriscono ai lavori fittiziamente eseguiti.

Sono altresì rilevanti, a conferma dell'importante posizione assunta da NUCARO nella vicenda descritta, gli ulteriori elementi probatori individuati in atto di citazione da pag. 86 a pag. 89,

relativamente ai ruoli e ai rapporti con le altre ESCo oggetto di indagine.

E' evidente, a fronte di ciò, che NUCARO non aveva un ruolo di mero "consulente tecnico" delle varie ESCo (comprese MGF e IER), come sostiene la difesa, ma ne era vero e proprio "referente operativo", così definito in un appunto rinvenuto nell'abitazione di FREDA.

Tale appunto assume valenza probatoria non isolatamente considerato ma in correlazione con i numerosi elementi che, come sopra evidenziato, portano a ritenere che la posizione di NUCARO fosse centrale, nel "sistema" organizzato da FREDA.

Del tutto inverosimile l'affermazione difensiva secondo cui Luigi Belmonte sarebbe stata "persona del tutto sconosciuta al Nucaro", vista la rete di rapporti economici intercorsi tra i due, e visto quanto dichiarato dallo stesso Belmonte in verbale SIT 07.12.2018, citato.

E' il caso di precisare che, ai fini dell'affermazione di responsabilità amministrativa, non è essenziale dimostrare che NUCARO fosse "amministratore di fatto" della società MGF: condivisibili, sul punto, le argomentazioni già esposte nel decreto di autorizzazione al sequestro conservativo, per cui "il rapporto di servizio di fatto che nasce dall'ingerenza nella gestione del contributo pubblico può aversi anche con riguardo a soggetti che, pur non qualificabili come amministratori di fatto delle società percettrici, abbiano comunque inciso operativamente nella

deviazione delle risorse pubbliche dalla loro fisiologica destinazione (v. in tal senso Sezione Lombardia, n. 133/2023 e giurisprudenza ivi citata). Ciò posto, in tale diversa prospettazione, appare comprovato, alla luce delle emergenze investigative, che il Nucaro abbia davvero fattivamente operato per consentire alla MGF di ottenere illecitamente i TEE attraverso la predisposizione della falsa documentazione attestante lavori di efficientamento energetico utilizzata dalla società al detto fine illecito. Ciò risulta aver fatto attraverso lo schermo di una società (la VIGEMAN S.R.L. a lui direttamente riconducibile), formalmente consulente della MGF e, in tale veste, destinataria di bonifici che presumibilmente, sotto le mentite spoglie di compensi per la presunta attività consulenziale, celavano la reale natura di quota del profitto della frode a lui destinato”.

Non può dubitarsi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, poiché tutti gli elementi raccolti dimostrano che le condotte contestate, attive ed omissive, sono state poste in essere con coscienza e volontà, e consapevolezza di perseguire un profitto illecito ai danni di GSE.

Occorre quindi accogliere la domanda proposta dalla Procura in via principale, e dunque condannare in solido FREDA, GAGLIOLO e GUIDA al pagamento, in favore di GSE, della somma di euro Euro 4.087.231,06, pari al valore dei TEE percepiti da IER S.r.l., e FREDA, GAGLIOLO, MEAZZA e NUCARO al pagamento, sempre in solido, in favore di GSE, della somma di euro

3.909.484,40 pari al valore dei TEE percepiti da MGF.

La responsabilità è solidale in quanto si tratta di fatti dolosamente commessi.

Sulle somme di cui sopra, da intendersi già rivalutate, decorrono gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

Ai sensi dell'art. 80 del Codice di Giustizia Contabile il sequestro conservativo già concesso si converte in pignoramento (indimostrata l'asserita violazione dell'art. 545 c.p.c. nei confronti di GUIDA che, peraltro, non ribadisce l'eccezione in sede di conclusioni).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

I convenuti devono essere condannati, in solido, al rimborso delle spese legali in favore dell'interveniente GSE, comprensive delle spese per la fase cautelare e liquidate come in dispositivo (tenendo conto dei criteri enunciati dal DM 10.03.2014 n. 55, aggiornati con D.M. 13.08.2022 n. 147, del valore della causa e dell'attività defensionale svolta).

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando: 1) dichiara estinto il procedimento nei confronti di IER srl; 2) condanna FRED A Paolo, GAGLIOLO Gianandrea e GUIDA Sergio al pagamento, in favore

di GSE, della somma di euro **4.087.231,06** (quattromilioniottantasettemiladuecentotrentuno\06) oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al saldo; 3) condanna FREDA Paolo, GAGLIOLO Gianandrea, MEAZZA Angelo Massimo e NUCARO Mauro al pagamento, in favore di GSE, della somma di euro **3.909.484,40** (tremilioninovecentonovemilaquattrocentottantaquattro\40), oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al saldo; 4) condanna i convenuti, in solido, al rimborso, in favore di GSE, delle spese legali, comprensive della fase cautelare, che liquida in euro **25.000,00** oltre accessori di legge.

Liquida le spese di giudizio in euro **2.252,55** (duemiladuecentocinquantadue/55) e le pone a carico solidale dei convenuti.

Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio in data 22.05.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Vito Tenore
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22.07.2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti
(firmato digitalmente)